



Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 7/3/2013

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

Normativa e documenti di riferimento

Pareri

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali.

Art. 2 – Valori etici e culturali.

Art. 3 – Competenze del Comune.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizioni

Art. 5 – Ambito di applicazione

Art. 6 – Esclusioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione e tutela del benessere degli animali

Art. 8 – Trasporto

Art. 9 – Addestramento/Educazione

Art. 10 – Sterilizzazioni

Art. 11 – Macellazione a domicilio

Art. 12 – Avvelenamento

Art. 13 – Derattizzazione e disinfestazione

Art. 14 – Accattonaggio con animali e/o offerta di animali in premio, vincita, o omaggio

Art. 15 – Accesso negli esercizi pubblici e nelle strutture ricettive, negli Uffici Comunali, nei giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 16 – Inumazione di animali

Art. 17 - Controllo dei colombi liberi urbani (*Columba livia var. domestica*)

Art. 18 - Controllo dei muridi e di altri infestanti

Art. 19 - Opere edili, cartellonistica e cantieri

Art. 20 - Scelte alimentari

Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile

Art. 22 - Adozioni

Art. 23 – Smarrimenti/ritrovamenti ed affido di animali

TITOLO IV - CANI

Art. 24 – Anagrafe canina

Art. 25– Detenzione

Art. 26 – Obbligo di raccolta degli escrementi

Art. 27 – Struttura di ricovero intercomunale. Canile.

Art. 28 - Cattura

Art. 29 - Aree destinate ai cani

TITOLO V – GATTI

Art. 30 – Definizioni

Art. 31 - Detenzione

Art. 32 – Colonie feline

Art. 33 - Struttura di ricovero intercomunale. Gattile

TITOLO VI – ALTRI ANIMALI

Art. 34– Detenzione e tutela di animali selvatici o esotici

Art. 35 - Detenzione e tutela dell'avifauna

Art. 36 - Detenzione e tutela degli equidi

Art. 37 - Tutela della fauna minore e degli habitat

Art. 38 - Tutela di insetti ed altri animali invertebrati

TITOLO VII – UTILIZZO DI ANIMALI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI.

Art. 39 – Disposizioni generali

Art. 40 – Circhi e mostre zoologiche

TITOLO VIII – ALLEVAMENTO, COMMERCIO, ADDESTRAMENTO E CUSTODIA DI ANIMALI A FINI DI LUCRO.

Art. 41 – Allevamento, pensione e commercio

Art. 42 – Requisiti generali della struttura

Art. 43 - Centri Addestramento ed Educazione cani

Art. 44 – Pet Therapy

Art. 45 - Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali

Art. 46 - Animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47– Sanzioni

Art. 48 – Vigilanza

Art. 49 – Incompatibilità ed abrogazioni di norme

Art. 50 – Entrata in vigore e modificazioni

Art. 51 – Norme transitorie

Art. 52 – Modifiche Allegati

Allegati :

Allegato A CONTENUTO MINIMO DOCUMENTO DI ADOZIONE

Allegato B DOMANDA AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

Allegato C ANIMALI PER CUI E' CONSENTITO L'ATTENDAMENTO E RELATIVI REQUISITI STRUTTURALI

Allegato D ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ATTENDAMENTO

Allegato E CONTENUTO MINIMO DOCUMENTO INFORMATIVO

NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana
- Art. 1 del R.D. n° 611 del 12/06/1913 sulla protezione degli animali;
- T.U.L.P.S. (R.D. n° 773 del 18/06/1931), Articolo 70, il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 635 del 06/05/1940, Art. 129, e la Circolare 20/12/1999 n° 559;
- T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27/07/1934;
- D.P.R. n° 320 del 8/02/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO;
- Legge 19.12.1975 . 874 di ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.
- L.812 del 24/12/1978 di adesione alla Convenzione Internazionale per la protezione degli uccelli, Parigi 18.10.1950;
- Art. 3 del D.P.R. 31/03/79 che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- D.M. del 31/12/1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla L.874 del 19/12/1975 e la Circolare del Ministero della Sanità n° 29 del 05/11/1990;
- L.503 del 05/05/1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19/09/1979;
- D.P.R. n° 624 del 5/06/1982 di attuazione della direttiva CEE n° 77/489;
- Regolamento Comunale d'Igiene, approvato con Delibera Consiglio Comunale n.11 /1987;
- Ordinanza del Sindaco N°24 del 9/03/1988 "Divieto di abbandono e divieto di usare animali attraverso condizionamenti contrari alla loro natura e dignità"
- L.281 del 14/08/1991 "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- L.150 del 07/02/1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n° 2 del 12/01/93, coordinato con legge di conversione n° 59 del 13/3/93;
- L.157 del 11/02/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio" che stabilisce all'Art. 1 che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e all'Art. 2 che fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela le specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stati di naturale libertà nel territorio nazionale;
- D. Lgs. 593/92 modificato dal D. Lgs. 338/98 (attuazione della Direttiva C.E.E. in materia di protezione degli animali durante il trasporto);
- L.473 del 22/11/1993 recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali (nuovo art. 727 del Codice penale) che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;
- Art. 638 del C.P. che sanziona l'uccisione e il danneggiamento di animali altrui;
- D.M. 19/04/1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
- L.R. 27 del 07/04/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e successive modifiche ed integrazioni";
- Art. 54 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Fiorano M.se;
- Art. 823 del C.C. che attribuisce all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;
- D.P.C.M. 28/2/2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" pubblicato sulla G.U. 4/3/2003 n. 52;
- Delibera Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente (Servizio Conservazione della Natura - Autorità Scientifica CITES) del 10/05/2000 e successive integrazioni del 2006, in materia di Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L.150/92 e della L. 426/98;

- L.189 del 20/07/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- L.R. 20 del 1/8/2004 "Norme contro la Vivisezione";
- L.R. 4 del 9/2/2004 "Disposizioni in materia di pascolo vagante";
- L.R. 4 del 17/2/2005 "Modifica alla Legge Regionale 1/8/2004 n. 20" (Norme contro la Vivisezione);
- L.R. 5 del 17/2/2005 " Norme a tutela del benessere animale";
- L.R. 15 del 31/07/2006 " Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna"
- Delibera Giunta Regionale n. 394/2006 "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali.
- Delibera Giunta Regionale n. 647/07 "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica 394/06.
- trattato di Lisbona 2007: Modifiche del trattato sull'Unione Europea e del trattato che istituisce la comunità europea
- Ordinanza Ministeriale "Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina" (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/08)
- Ordinanza Ministeriale "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/09)
- Ordinanza Ministeriale "Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 10/01/09) e successive modifiche
- Regolamento della Riserva Naturale delle Salse di Nirano approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con atto N°42/2009
- L. 201 del 04/11/2010 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno."
- Ordinanza del Sindaco N° 247/2012 "macellazione dei suini ad uso familiare ed esame Trichinoscopico"
- L.R. 11 del 7/11/2012 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne

Assunti agli atti i pareri del Servizio di Polizia Municipale, Servizio Attività Produttive e Servizio Scuola del Comune di Fiorano M.se

Richiesti pareri per quanto di competenza:

- al Servizio Veterinario dell'AUSL di Sassuolo;
- all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena;
- alle associazioni zoofile e di categoria interessate.
- alla Provincia di Modena

TITOLO I - I PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali

1. Il Comune di Fiorano M.se ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente Regolamento, al fine di promuovere e disciplinare la tutela degli animali e garantirne il benessere nel rispetto della normativa vigente in materia, attraverso l'indicazione di disposizioni precise e specifiche sulla detenzione e tenuta degli animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune ravvisa la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti e considera che l'affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.

2. Il Comune riconosce alle specie animali, il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

3. Il Comune si impegna a promuovere attività di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali e dell'ambiente, al fine di favorire la corretta convivenza uomo e animali.

4. Al fine di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto per l'ambiente e per i diritti degli animali nonché di tutelare l'igiene e la salute pubblica, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti. Pertanto, le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

5. Il Comune, in base al Trattato di Lisbona sottoscritto dai 27 Paesi dell'Unione Europea il 20/12/07, sui diritti e la tutela del benessere degli animali, riconosce gli stessi giuridicamente come esseri senzienti.

Art. 3- Competenze del Comune

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. Al Comune, singolo o associato, in base all'art.3 D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. Il Comune, in base alla L. 281/91 ("Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"), alla L. 473/93, alla L. 189/04 ed alla L.R. 27/2000 e successive modifiche ("Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"), promuove e disciplina la tutela degli animali nella sua più ampia accezione.

4. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione statale e regionale vigente.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizioni

Al fine del presente Regolamento si intendono:

1. ANIMALI DA COMPAGNIA O DA AFFEZIONE: qualunque tipo di animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo esclusivamente per compagnia od affezione, e comunque senza fini produttivi o alimentari.

Sono compresi nella definizione di cui al comma 1 anche:

a) gli esemplari tenuti per tali fini appartenenti a specie esotiche;

b) gli animali impiegati in attività utili all'uomo quali i cani per disabili e gli animali da pet-therapy da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e negli spettacoli radiotelevisivi.

2. ANIMALI SINANTROPI: animali appartenenti a specie che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vivono a stretto contatto con l'uomo e dall'uomo ricavano la ragione del sostentamento.

3. ANIMALI SELVATICI: sono animali appartenenti a specie delle quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in condizioni di naturale libertà sul territorio nazionale.

4. ANIMALI ESOTICI: sono animali appartenenti a specie alloctone delle quali esistono nei paesi di origine popolazioni selvatiche viventi in condizioni di naturale libertà e delle quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

5. FAUNA MINORE: comprende tutte le specie animali presenti sul territorio comunale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in condizioni di naturale libertà, compresi i micromammiferi e i chiroterteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.

6. ANIMALI DI BASSA CORTE: animali allevati nell'aia quali volatili (polli, galline, oche, piccioni..) e conigli;

7. la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 5 – Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, sul territorio comunale, fatta salva ogni disposizione di legge sovra ordinata vigente in materia.

Art. 6 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività inerenti l'allevamento ad uso zootecnico;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione;
 - c) al prelievo delle specie selvatiche regolato dalla Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio" o da altre specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunitarie;
 - d) alla fauna ittica;

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione e tutela del benessere degli animali

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o del detentore, in adeguate condizioni igienico-sanitarie; dovrà essere inoltre curato ed accudito e fatto visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario. Devono essere forniti regolarmente acqua e cibo secondo le specifiche necessarie per età, specie e razza.

2. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche/comportamentali, in particolare il detentore di animali da compagnia è tenuto a garantire un ricovero di dimensioni consone all'etologia, alle dimensioni ed al peso dell'animale.

3. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro riproduzione, cura e collocazione della prole.

4. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro custodia, al fine di evitarne la fuga, evitare di esporli a pericoli per la loro incolumità fisica o causare danni a terzi.

5. I proprietari, i possessori o i detentori devono prevenire comportamenti dell'animale che arrechino disturbo o pericolo alla collettività e/o danni alle cose.

6. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.

7. E' vietato tenere animali costantemente in luoghi che non offrano adeguato riparo alle intemperie e agli agenti atmosferici e ad un naturale alternarsi di luce diurna e oscurità notturna ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche.

8. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi in modo continuativo qualora gli spazi a disposizione non siano compatibili con il benessere psico-fisico dell'animale stesso. Le terrazze e i balconi devono essere muniti di cuccia di adeguate dimensioni, regolarmente ripuliti dagli escrementi e avere comunque una adeguata protezione dagli agenti atmosferici (es. coperture, tende ecc).

9. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.

10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

11. E' vietato detenere animali in ambienti esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale che possa provocare disturbo all'animale stesso.

12. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.

13. E' vietato, nel caso in cui sia indispensabile l'alimentazione con animali vivi, di effettuarla negli spazi ed aree pubbliche e di farlo in pubblico.

14. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, si vieta di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici a fini estetici e di asportare denti

al solo fine di limitare l'aggressività dell'animale. In via eccezionale il taglio della coda è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla normativa in vigore.

15. E' vietato altresì di tagliare la 1° falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia e operare la devocalizzazione.

16. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita salvo per necessità certificate dal veterinario curante;

17. E' vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, salvo i casi di condanna a loro carico per delitti contro gli animali. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale ed agli spazi comuni è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente;

18. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", di collari elettrici, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

19. Fatte salve le rilevanze di tipo penale, e' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale;

20. Fatte salve le rilevanze di tipo penale, la soppressione degli animali è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che deve effettuarla con metodi eutanasi preceduti da anestesia profonda e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione. Ai sensi dell'art. 22 della LR 27/2000 chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

21. Al detentore di animali da compagnia è vietato l'utilizzo della catena. Nelle aree private, l'uso della catena per cani, è consentito solo se prescritto con atto motivato da parte del competente Serv. Veterinario AUSL, o se l'animale si trova in luoghi non confinati, in ogni caso la catena deve essere di lunghezza, dimensioni e peso adeguati alla tipologia del cane e tale da permettergli di raggiungere agevolmente un rifugio, la ciotola dell'acqua e del cibo.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 - Trasporto

1. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, lesioni o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, oppure la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi, dovranno inoltre garantire adeguate condizioni di temperatura, ossigenazione e accesso ad idonea quantità di acqua ad intervalli adeguati.

2. E' vietato lasciare animali chiusi in veicoli e/o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide, per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. E' proibito trasportare o detenere animali nel baule del veicolo, non collegato con l'abitacolo o comunque in condizioni che non garantiscano una corretta climatizzazione.

3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 169 e al comma 5 dell'art. 170 del Codice della Strada e successive modifiche, chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

4. Al fine di favorire e facilitare la circolazione di animali da compagnia è possibile per i proprietari con animali a seguito utilizzare i mezzi pubblici, nel rispetto delle norme previste dall'Ente gestore del servizio.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 9 – Addestramento/Educazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, è vietato educare, addestrare e/o fare gareggiare, anche a fini agonistici, animali ricorrendo a violenze (es. collari elettrici, mezzi contundenti, ecc.), percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie e/o provochino turbamenti fisici o psichici.

2. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, qualora questo implichi l'imposizione di comportamenti difforni da quelli tipici della specie, fatto salvo l'esercizio di attività disciplinate da specifiche normative statali o regionali.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro

300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 10 - Sterilizzazioni

1. Il privato cittadino, possessore dell'animale, deve provvedere a:
 - a. Limitare la proliferazione se non vi è la certezza di collocare tutta la cucciolata;
 - b. Informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.
2. Il Settore Pianificazione e Gestione Territoriale - Ufficio Ambiente promuove ed incentiva, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL e dei veterinari liberi professionisti, campagne a favore del contenimento delle nascite per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo e dei relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).
3. Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche sia private, devono essere sterilizzate prima dell'adozione.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Art. 11 – Macellazione a domicilio

1. La macellazione di suini e ovi-caprini, per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/28, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini ed equidi per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. Con ordinanza del Sindaco o suo delegato potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni al fine di meglio garantire che l'attività a domicilio di macellazione avvenga nel pieno rispetto dei requisiti di tutela e benessere animali nonché di igiene degli alimenti.

Art. 12 – Avvelenamento

Come previsto dal Protocollo operativo "Esche e bocconi avvelenati" stilato dal Tavolo di Coordinamento della Prefettura:

1. È proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia e fatte salve eventuali responsabilità penali, utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche, nocive o irritanti, compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplosivo, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. I bocconi ed esche presumibilmente contenenti veleni o sostanze nocive, ritrovati da chiunque nell'ambiente, vanno consegnati all'Ufficio Veterinario AUSL indicando il luogo del ritrovamento.
3. I medici veterinari Liberi Professionisti che operano nel territorio comunale, qualora nel corso della loro attività clinica soccorrano animali da compagnia con sintomatologia da sospetto avvelenamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Veterinario AUSL.
4. Il Sindaco, nelle aree pubbliche interessate dal ritrovamento di bocconi avvelenati o dalla morte per sospetto avvelenamento di animali, su parere espresso dal Servizio Veterinario AUSL, identifica le aree a rischio apponendovi apposita cartellonistica e provvede, entro 48 ore, a bonificarle.
5. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dell'avifauna, dovrà emanare provvedimenti di moratoria delle attività venatorie e/o altre attività ad esse collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale, contrassegnando la zona con apposita cartellonistica.

Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 462,00

Art. 13 Derattizzazione e disinfestazione

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e, laddove possibile, devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, che specificino il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso. Si deve limitare al massimo l'uso di colle riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità.
2. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.
3. Le indicazioni riportate ai commi 2 e 3 valgono anche per attività di derattizzazione e disinfestazione eseguite da privato su suolo di proprietà non recintato.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 14 - Accattonaggio con animali e/o offerta di animali in premio, vincita o omaggio

1. E' vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali.

2 E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli conformemente a quanto stabilito all'art. 7, comma 2, della L.R. 5/2005 e successive modifiche.

3. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio Ambiente.

Le violazioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 464,00. Per le violazioni di cui al comma 2 l'applicazione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a euro 300,00 e la sospensione dell'attività.

Art. 15 - Accesso negli esercizi pubblici e nelle strutture ricettive, negli Uffici Comunali, nei giardini, parchi ed aree pubbliche

1. E' consentito l'accesso dei cani accompagnati, nei pubblici esercizi e nelle strutture ricettive, limitatamente agli spazi destinati al pubblico, con esclusione dei servizi igienici, alle seguenti condizioni:

a) Siano tenuti al guinzaglio e muniti di idonea museruola;

b) Siano visibilmente puliti e, comunque, con il mantello asciutto;

c) Non presentino né ferite né segni di patologie cutanee in atto.

2. Nel caso non si intenda avvalersi di tale possibilità, il titolare dell'esercizio dovrà apporre all'ingresso dell'esercizio e ben visibile dall'esterno, un idoneo cartello di divieto.

3. Il detentore del cane è responsabile del comportamento e del contenimento dello stesso affinché non rechi disturbo o danno alcuno (abbaiamenti, manifestazioni di aggressività, morsicature, graffi, ecc.) e deve, inoltre, far fronte immediatamente ad ogni inconveniente procurato dal cane.

4. Il detentore del cane è inoltre tenuto alla vigilanza costante sul comportamento dell'animale, nonché al completo ripristino delle condizioni igieniche necessarie.

5. Il titolare dell'esercizio ha facoltà di fare allontanare immediatamente il cane dall'esercizio, nel caso si verificano condizioni di pregiudizio alla normale permanenza degli avventori.

6. I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della L. 37/74 modificata con la L. 376/88 e con la L. 60/2006.

7. L'accesso degli animali negli Uffici Comunali, ad esclusione delle sale storiche, è subordinato alle indicazioni riportate al comma 1 per i cani e all'uso degli strumenti appositamente indicati per gli altri animali (guinzaglio, trasportino, ecc). In ogni caso, il proprietario o il possessore devono aver cura che non sporchino e che non creino disturbo e danno alcuno. Solo nei casi in cui la presenza di animali possa costituire problema a causa della logistica degli uffici e/o della presenza di un elevato numero di persone che sostano per attesa delle operazioni di sportello, sarà cura dell'ufficio porre apposito cartello di divieto di entrata.

8. E' consentito l'accesso dei cani accompagnati nei giardini, parchi ed aree ad uso pubblico alle seguenti condizioni:

a) Siano tenuti al guinzaglio o muniti di idonea museruola;

b) Siano puliti e non presentino né ferite né segni di patologie cutanee in atto;

9. E' vietato l'accesso ai cani accompagnati nelle aree destinate ed attrezzate ad aree giochi per bimbi quando tali aree siano chiaramente delimitate, ovvero nel raggio di 10 metri laddove le suddette aree non siano delimitate.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 450,00.

Art. 16 - Inumazione di animali

1. Gli obblighi da rispettare per la sepoltura degli animali d'affezione e il relativo rischio ambientale sono normati dal regolamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche, secondo il quale le spoglie degli animali da compagnia non possono essere smaltite come comuni rifiuti.

2. Il proprietario deve conferire le spoglie dell'animale in appositi impianti di stoccaggio, allestiti per il successivo incenerimento.

3. In deroga al comma 2, se si possiede un terreno di proprietà (o messo a disposizione da parte di proprietario consenziente) si può procedere direttamente alla sepoltura in terra di animali da compagnia esclusi gli equidi.

Non deve essere un'area pubblica, ad uso pubblico o demaniale ed è necessario che il proprietario o possessore dell'animale consegua un certificato veterinario che escluda il rischio di contagio di malattie infettive trasmissibili all'uomo o ad animali. Per la sepoltura le spoglie devono essere poste ad almeno 70 cm di profondità dal calpestio e, se collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Art. 17 - Controllo dei colombi liberi urbani (*Columba livia var. domestica*)

1. E' fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi presenti allo stato libero in centro abitato. Fanno eccezione i punti di alimentazione autorizzati dal Settore Gestione e Pianificazione Territorio – Ufficio Ambiente e controllati dal Servizio Veterinario AUSL.

2. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i colombi, a seguito della valutazione ed eventuale prescrizione di carattere igienico sanitaria, effettuata dagli organi competenti, di installare sugli stessi, dispositivi idonei e selettivi tali da impedire l'accesso ai colombi mantenendo tuttavia l'ospitalità per le specie protette. Quali dispositivi residuali sono ammessi, laddove necessari, dissuasori in plastica con punte arrotondate. Tali dispositivi non dovranno influire negativamente sulla presenza e sulla riproduzione di altre specie di uccelli e di mammiferi (es. civetta, rondine, pipistrelli). Prima di eseguire gli interventi di chiusura si dovrà provvedere a verificare la presenza di animali intrappolati o di eventuali nidi con all'interno piccoli, nel qual caso procedere al recupero dei nidiacci contattando i Centri di Recupero Animali Selvatici riconosciuti, ed effettuare, in seguito, un'accurata pulizia, disinfestazione e disinfezione.

3. E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi, che lavorano materiali quali vinacce, cereali ecc., il cui stoccaggio all'aperto può fungere da richiamo di un elevato numero di volatili, adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo (es. recinzioni, coperture ecc.) necessari ad evitare che ciò si verifichi.

4. Gli interventi di dissuasione della presenza di colombi devono comunque essere condotti evitando di pregiudicare la nidificazione di altre specie (es rondoni, passerii, etc..)

Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Le violazioni di cui ai restanti commi del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Art. 18 - Controllo dei muridi e di altri infestanti

1. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'AUSL, attiva programmi diretti allo studio e alla gestione delle popolazioni di muridi e altri infestanti.

2. L'amministrazione comunale realizza interventi di sanificazione e bonifica su suolo pubblico al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio.

3. L'amministrazione comunale attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano.

4. L'amministrazione comunale promuove la messa in atto da parte di privati di accorgimenti meccanici di rat-proofing quali:

- a) posizionamento di reti metalliche a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
- b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione;
- c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.

5. Prima della messa in posa degli accorgimenti di cui al comma precedente, è fatto obbligo al proprietario dell'immobile o al direttore del cantiere di verificare che tali misure non arrechino danno a specie protette.

6. Nel caso di costruzione di nuove strutture per animali (rifugi, allevamenti per animali, pensioni) gli stessi dovranno essere circondati da apposita trincea di metri 0,2 di larghezza e metri 0,8 di profondità riempita di ghiaia pietrisco o altro materiale equivalente in modo da impedire l'insediamento di ratti o altri infestanti all'interno della struttura.

Le violazioni di cui al comma 6 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo di adempiere a quanto previsto nel comma stesso.

Art. 19 – Opere edili, cartellonistica e cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali, sono tenuti a verificare che gli interventi antropici non arrechino disturbo alle specie animali effettuando in fase di precantieri

una ricognizione con personale competente.

2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono realizzare pannelli fonoassorbenti devono prediligere dispositivi con superfici zigrinate o opalescenti o ancora distorte e dotate di bande larghe colorate verticalmente, sono ammessi pannelli fonoassorbenti trasparenti esclusivamente se dotati di un elevato numero di sagome anticollisione sulle vetrate.

3. Qualora un animale venisse accidentalmente rinchiuso in edifici o spazi non accessibili al pubblico (es. strutture in costruzione/ristrutturazione), qualora non sia possibile l'immediata liberazione dell'animale, il proprietario e/o il responsabile del cantiere e' tenuto a segnalarlo al Settore Gestione e Pianificazione del territorio - Ufficio Ambiente in modo da poter coordinare il recupero dell'animale.

Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Art. 20 - Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente gestite dal Comune, come previsto dalle vigenti norme in materia, i prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti sono costituiti in misura non inferiore al 70% da prodotti provenienti da agricoltura biologica, produzione integrata, prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa. In particolare nei servizi di ristorazione dei nidi d'infanzia, delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1°, è previsto che i prodotti debbano provenire da agricoltura biologica per tutte le tipologie reperibili sul mercato, questo per tutelare maggiormente i piccoli fruitori delle mense in quanto soggetti maggiormente a rischio.

Il Comune dà garanzia di scelta della filiera, quando possibile corta, dei prodotti di produzione biologica, integrata, a indicazione e denominazione di origine, del mercato equo e solidale come ulteriore fattore di sostenibilità ambientale oltre che di tutela della biodiversità. Garantisce inoltre, la possibilità di richiedere un menù privo di carne.

Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi comunali o della sanità del Registro regionale del volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali presenti sul territorio e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero temporaneo per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento, previa formale convenzione con il Comune di Fiorano M.se, fatte salve le competenze specifiche del Servizio Veterinario AUSL e di altri organismi di vigilanza previste dalla normativa vigente.

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene con le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 22 – Adozioni

1. Al momento dell'adozione presso strutture di ricovero pubbliche o private viene fatto sottoscrivere il "Documento d'adozione", quale certificato di acquisizione dell'animale (che deve contenere almeno le informazioni riportate in ALLEGATO A). I cani devono essere provvisti di microchip e iscritti all'anagrafe canina. Con la suddetta sottoscrizione l'affidatario si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni di salute e benessere e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge relativi all'identificazione e alla registrazione dell'animale stesso.

Il nuovo proprietario sottoscrive anche un consenso informato sulle condizioni sanitarie dell'animale al momento dell'adozione.

2. Il comune sconsiglia l'adozione presso proprie strutture a chiunque rinunci reiteratamente al possesso di un animale mediante restituzione spontanea alla pubblica amministrazione ed emette provvedimenti motivati di divieto di adozione nei casi di persone condannate per reati contro gli animali o per applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito

Art 23 – Smarrimenti, ritrovamenti ed affido di animali

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed al canile-gattile intercomunale nel caso l'animale smarrito sia un cane o un gatto.

2. Chiunque rinvenga animali da compagnia o d'affezione o animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a

comunicarlo, entro le 24 ore successive, al Servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed alla Polizia Municipale che attiverà le diverse strutture per l'intervento di cattura e cura.

3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Il rispetto della disposizione avverrà mediante verifica dell'estratto del casellario giudiziale prodotto entro i tre mesi precedenti.

5. Oltre all'intervento previsto per legge da parte degli enti competenti è possibile segnalare lo smarrimento/ritrovamento di un animale anche mediante l'uso di volantini che potranno essere collocati in aree private o nei pubblici esercizi in uno spazio messo a disposizione da parte del proprietario consenziente.

TITOLO VI - CANI

Art. 24 - Anagrafe Canina

1. I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio in base all'art 7 della L.R. 27/2000 e successive modifiche, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza, entro 30 (trenta) giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

2. I proprietari dei cani, entro 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip fornito dal Comune. L'identificazione dei cani mediante l'inserimento dei microchips è eseguita dai Servizi Veterinari delle AUSL o da veterinari liberi professionisti. I proprietari dei cani, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta identificazione, sono tenuti a trasmettere all'Anagrafe Canina l'attestazione veterinaria di identificazione trattenendo l'originale quale documento ufficiale di adempimento agli obblighi di legge.

3. I proprietari sono tenuti a segnalare all'Anagrafe Canina:

- entro 15 (quindici) giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambio di residenza
- entro 3 (tre) giorni lo smarrimento o la sottrazione del cane.

La comunicazione del decesso, dello smarrimento e del cambio di residenza all'interno del Comune di Fiorano M.se può essere effettuata telefonicamente, via fax o via posta elettronica all'Ufficio Anagrafe Canina.

Le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da Euro 51,00 ad Euro 154,00.

Art. 25 – Detenzione

1. Il proprietario, possessore o detentore è responsabile civilmente e penalmente di ogni azione del cane da lui detenuto.

2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

3. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con il guinzaglio. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

4. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale per permettere all'animale la posizione eretta e la possibilità di girarsi su se stesso, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra e il suolo posto davanti alla parte anteriore dovrà essere provvisto di uno strato di materiale drenante; non dovrà, infine, essere posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Dovrà sempre essere consentito l'accesso all'acqua mantenuta in contenitore collocato all'ombra e concepito in modo tale da non poter essere ribaltato dall'animale.

5. Box e recinti devono avere misure adeguate alle dimensioni dell'animale, consentirne la postazione eretta e la mobilità; devono disporre di zone sia all'ombra che soleggiate e consentire l'accesso ad un rifugio;

6. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare danneggiamenti di cose.

7. Ove siano custoditi in modo stabile cani è fatto obbligo al proprietario o detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili, collocati al limite esterno della proprietà.

Le violazioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato. Le violazioni di cui al comma 3 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00 e

l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 26- Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di detenere idoneo strumento e di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi, che potranno essere conferite nei cassonetti o in contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri dieci dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato

Art. 27 - Struttura di ricovero intercomunale. Canile

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi, vaganti o ritrovati sul territorio comunale sono assicurati dal Comune di Fiorano M.se mediante apposita struttura di ricovero.
2. I cani vaganti regolarmente identificati, oppure non identificati ma dei quali sia possibile individuare il detentore, sono restituiti al medesimo dietro pagamento, all'Amministrazione Comunale, delle spese di recupero, mantenimento e cura.
3. I cani rinunciati dai proprietari saranno ospitati nella struttura, in base alla disponibilità della stessa, rispettando la lista di attesa istituita con apposito provvedimento.
4. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e convenzionati con il pubblico.

Art. 28 – Cattura

1. E' fatto divieto di mettere in atto catture di cani randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori competenti individuati da leggi vigenti, salvo comprovata causa di forza maggiore che dovranno comunque essere effettuate con metodi incruenti.
2. Una volta recuperati gli animali saranno ospitati presso le strutture di ricovero competenti per territorio.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 29 - Aree destinate ai cani

1. I cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, laddove sono individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi a loro destinati, dotati delle opportune attrezzature, come previsto dalla L.R. 27/2000.
2. In tali aree i cani devono comunque sottostare alla vigile responsabilità degli accompagnatori, senza causare danni alle persone, alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali;
3. Nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non siano presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a 150,00.

TITOLO V – GATTI

Art. 30 - Definizioni

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita per legge, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure ecc).
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato aventi caratteristiche di scarsa domesticità.
3. Per "referente di colonia", si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline;
4. Per "l'habitat" di una colonia felina, si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 31– Detenzione

E' vietato detenere gatti legati o rinchiusi in gabbie o contenitori di qualsiasi genere salvo motivata disposizione

scritta del medico veterinario. E' consentito tuttavia l'uso del guinzaglio con pettorina per il movimento ed è obbligatorio l'uso di apposite gabbie o contenitori in caso di trasporto.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 32- Colonie feline

1. Questa Amministrazione, in sintonia con le disposizioni regionali e con il Documento Tecnico "La gestione della popolazione felina" della Provincia di Modena, tutela il benessere delle colonie feline.
2. Le colonie feline sono da considerarsi tali solamente se censite e, di conseguenza, riconosciute dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato.
3. Sono da considerarsi referenti di colonia solamente coloro che risultano registrati nel censimento e che svolgono la loro opera sulla base delle direttive ed indicazioni comunali.
4. E' vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà e spostarli dal loro habitat se non per motivi igienico sanitari o di tutela dell'incolumità della colonia stessa, previo parere favorevole del Servizio Veterinario.
5. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che debba eseguire opere edili e/o interventi di restauro conservativo in aree interessate alla presenza di colonie feline, al fine della salvaguardia e tutela delle stesse, deve, prima dell'inizio dei lavori, contattare il Settore Gestione e Pianificazione Territoriale - Ufficio Ambiente per trovare un'adeguata collocazione degli animali. Nel frattempo dovrà essere consentito alle persone riconosciute come referenti della colonia di continuare ad alimentare od accudire gli animali.
6. Il Comune di Fiorano M.se riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti di colonia, provvedono alla cura e al sostentamento delle colonie feline. A tal fine a queste persone deve essere permesso l'accesso, a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale. L'accesso in proprietà private è subordinato al consenso del proprietario, richiedendo eventualmente la mediazione dell'Ufficio Ambiente per comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti presenti nell'area. I referenti di colonia sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e non abbandonando ciotole o altri contenitori utilizzati per la somministrazione del cibo. In caso il referente di colonia non si attenga alle indicazioni ricevute il Comune si riserva la facoltà di revocargli la conduzione della colonia.
7. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
8. La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai referenti di colonia o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Gli interventi di cattura possono essere segnalati, a seconda della zona interessata, mediante appositi cartelli al fine di evitare la cattura di gatti di proprietà.
9. I gatti delle colonie feline vengono sterilizzati a cura del Servizio veterinario AUSL. I gatti sterilizzati dovranno essere identificati tramite l'asportazione di una frazione del padiglione auricolare sinistro (per un immediato riconoscimento al fine di evitare l'inutile cattura di gatti precedentemente sterilizzati).
10. Ai fini di una buona gestione della colonia felina e di quanto previsto per la limitazione delle nascite, il referente di colonia deve attenersi alle indicazioni comunali e collaborare alle catture finalizzate alla sterilizzazione.

Le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 33- Struttura di ricovero intercomunale. Gattile

1. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline sono assicurati dal Comune di Fiorano M.se mediante apposita struttura di ricovero.
2. I gatti, incidentati o soccorsi, regolarmente identificati, o non identificati ma dei quali sia possibile individuare il detentore, sono restituiti al medesimo dietro pagamento, all'Amministrazione Comunale, delle spese di recupero, mantenimento e cura.
3. I gatti rinunciati dai proprietari saranno ospitati nella struttura, in base alla disponibilità della stessa.

TITOLO VI - ALTRI ANIMALI

Art. 34 - Detenzione e tutela di animali selvatici o esotici

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, trasferire e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, nonché loro uova, nidi e tane, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. E' vietato a chiunque mantenere animali esotici alla catena, o in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla

vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.

3. Per la detenzione in ambienti o locali aperti al pubblico degli animali appartenenti a specie esotiche, si applicano i requisiti minimi di cui alla L.R.5/2005 e alla sua delibera di attuazione DGR 394/2006.
4. In caso venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente comma si procede, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'AUSL, a prescrivere formalmente tempi e modalità per l'adeguamento delle condizioni di ricovero.
5. E' vietata l'immissione in natura di animali selvatici, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici, o esotici su tutto il territorio comunale. Il Comune attraverso i Centri di Recupero Animali Selvatici attiva servizi di custodia per gli animali esotici, regolarmente detenuti, e di cui il proprietario non possa più farsi carico.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 35 - Detenzione e tutela dell'avifauna

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti e la gabbia stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli.

2. E' obbligatorio mantenere buone condizioni igieniche e rispettare le caratteristiche etologiche delle varie specie di avifauna, quindi nel caso mantenere gli uccelli in coppia o in gruppi.

3. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.

4. E' fatto assoluto divieto di:

a. lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

b. tenere volatili acquatici tipo oche e anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.

c. strappare le penne, tagliare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

d. mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione;

e. danneggiare o distruggere, imbrattare con qualsiasi sostanza i nidi, limitarne l'accesso, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali presenti nel nido o rifugio ed ai loro genitori.

f. effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;

g. utilizzare dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio Comunale per la tutela degli animali.

5. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.

6. In caso di restauri e ristrutturazioni è fatto divieto di distruggere nidi di rondine, balestruccio, rondone *sp.*, rapaci diurni, rapaci notturni durante la nidificazione, o di impedirne il regolare accesso ai genitori, fatti salvi casi di comprovati rischi per l'incolumità pubblica. Eventuale deroghe sono ammesse in caso di particolare necessità, previo parere favorevole del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Ufficio Ambiente ed a condizione che sia possibile procedere al recupero dei nidiacei ed alla loro immissione in natura senza pregiudizio per le loro possibilità di sopravvivenza.

7. E' facoltà dell'Amministrazione individuare e censire gli edifici con presenza di colonie particolarmente significative di rondone *sp.* o di balestruccio al fine del mantenimento della popolazione modenese di dette specie. L'inserimento dell'edificio in tale censimento sarà notificato ai proprietari, con obbligo di informazione in caso di successiva cessione. Sugli immobili censiti ai sensi del presente comma ogni intervento di restauro o ristrutturazione dovrà preventivamente acquisire parere favorevole del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Ufficio Ambiente, che potrà prescrivere le norme di tutela necessarie al mantenimento della popolazione ornitica interessata.

Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa

pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 36 - Detenzione e tutela degli equidi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Nelle strutture di nuova realizzazione i box per la custodia dovranno avere le seguenti dimensioni minime: lato pari ad almeno il doppio dell'altezza al garrese, e comunque non meno di metri 3,00 x 3,00 per i cavalli e di 2,80 x 2,80 per i pony aumentate a metri 3,00 x 4,00 per fattrici con redo; altezza pari almeno al doppio dell'altezza al garrese. Inoltre si deve garantire, in tutti gli allevamenti, la possibilità per l'animale di sporgere dal box con la testa e di vedere altri cavalli.
3. E' fatto divieto di tenere gli equidi legati in posta, tranne, temporaneamente, in occasione dei concorsi. L'interno del riparo deve avere comunque un fondo di terra e paglia e non di sabbia, non scivoloso e non in pendenza.
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime solo per quanto riguarda la fattrice con il redo nello stesso box ma l'equide deve disporre giornalmente di spazi ulteriori.
5. Qualora gli equidi siano allevati in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo o struttura coperta con fondo in terra, paglia o truciolo, chiusa almeno su tre lati. Devono, inoltre, avere sempre acqua fresca a disposizione e essere nutriti in modo soddisfacente con alimenti idonei e di buona qualità.
6. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri. Lo zoccolo deve essere ben pareggiato e/o ferrato in modo da ottenere l'appiombato e non si devono attuare artifici che creino inutili sofferenze all'animale.
7. Agli equidi tenuti nei box e che non praticano una regolare attività sportiva deve essere data la possibilità di effettuare una adeguata sgambatura con frequenza almeno giornaliera, salvo condizioni atmosferiche avverse.
8. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a nessun tipo di sforzo eccessivo in relazione ad età, stato di salute e condizione fisiologica (es. cavalle gravide o con redo).
9. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati e asciugati quando non lavorano;
10. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di uno spazio all'aperto che soddisfi le necessità biologiche dell'equide.
11. Il Comune in applicazione della L.R. 05/2005, è tenuto, sentito il parere del Servizio Veterinario, ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, come da Delibera Regionale 647/2007, in conformità alle indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati di cui all'All. C della suddetta delibera regionale.
12. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal DM 29/12/2009.

Le violazioni di cui ai commi compresi tra il n. 1 e il n. 9 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 37 - Tutela fauna minore e degli habitat

1. Il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone, mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale oggetto di tutela, sono:

- tutte le specie appartenenti alla classe degli anfibi;
- tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei rettili;
- tutte le specie di micro mammiferi e di chiroterteri;
- tutti i crostacei di specie autoctone;
- tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterteri di specie autoctone.

3. E' vietato disturbare, catturare, danneggiare e uccidere la fauna minore, sia che si tratti di individui adulti che di

uova o larve e di danneggiare i microhabitat specifici a cui essi sono legate per la sopravvivenza. E' vietato il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti, fatto salve le deroghe previste dalla L.R. 15/2006 e successive modifiche. Può essere consentita la cattura di fauna, a personale autorizzato, ai soli fini di tutela della specie o di tutela degli esemplari interessati, fermo restando le norme nazionali e regionali di tutela. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie. Qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo all'Ufficio Ambiente.

4.E' fatta eccezione per gli interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati dall'Amministrazione comunale ai sensi della L.R. 5/2005.

5.E' vietato alimentare la fauna selvatica presente nei parchi e nei giardini pubblici.

6.E' fatto divieto di esercitare l'attività di pesca nei laghetti pubblici tranne nei casi appositamente regolamentati.

7.Il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà deve essere effettuato da personale specializzato. Quando questo non sia possibile l'animale recuperato deve essere subito conferito ai Centri Recupero Fauna Selvatica presenti sul territorio, autorizzati dalla Provincia di Modena.

8.E' vietata l'immissione in natura di animali alloctoni su tutto il territorio comunale.

9.La pulizia di fontane e laghetti, con presenza di mammiferi, uccelli, pesci, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione, in anticipo alla data d'inizio dei lavori, al competente Ufficio Ambiente per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

10. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

11. E' vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio

Le violazioni di cui ai commi 3, 6, 8, 9, 10, 11 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Le violazioni di cui al comma 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 38 - Tutela di insetti ed altri animali invertebrati

Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati, ad eccezione di infestazioni di particolare entità o nocive all'uomo o alle specie vegetali o animali.

TITOLO VII – UTILIZZO DI ANIMALI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI.

Art. 39 - Disposizioni generali

1.Fatto salvo quanto disposto all'art. 40, è fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare animali appartenenti a specie selvatiche, sia autoctone che esotiche, in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico a scopo di lucro.

2.L'allestimento di manifestazioni, mostre, fiere, esposizioni, sarragli, attività didattiche con animali sono soggette ad autorizzazione del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, previo parere tecnico del Servizio Veterinario AUSL di Sassuolo, la domanda va presentata almeno 60 gg. prima della data prevista per l'iniziativa e deve essere completa delle informazioni indicate nell'ALLEGATO B.

3.La partecipazione a manifestazioni espositiva di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. I cani di età superiore possono partecipare a suddette manifestazioni a condizione che siano identificati tramite tatuaggio o microchip e relativo documento attestante l'iscrizione all'anagrafe canina di provenienza.

4.Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici. Non rientrano nell'esposizione a titolo di richiamo od attrazione le iniziative organizzate da associazioni di cui all'art. 1 L.R. 27/2000, ai fini della promozione dell'adozione di animali già ospitati in strutture di ricovero.

5.Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o boxes separati, facilmente lavabili e disinfettabili. Lo spazio destinato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, età, carattere, razza e numero di esemplari detenuti.

Le violazioni di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 129 a Euro 775, la

cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Le violazioni di cui al comma 3 primo periodo del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Le altre violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 40 - Circhi e mostre zoologiche

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 39 comma 1, e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica Cites in merito alla detenzione di specie il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle specie elencate nell'ALLEGATO C nel rispetto dei requisiti strutturali indicati.

2. E' consentita l'esposizione degli animali di cui all'ALLEGATO C a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

3. La struttura che ha intenzione di richiedere l'attendamento presso il Comune deve:

a) compilare una relazione dettagliata sugli animali a seguito del circo, che dovrà ottenere parere favorevole dal Servizio Veterinario di Sassuolo.

b) ottenuto il sopraccitato parere favorevole, presentare domanda di attendamento allegando documentazione come da ALLEGATO D.

4. Ai circhi equestri attendati sul territorio del Comune con al seguito animali:

a) è fatto obbligo di assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;

b) è fatto obbligo di assicurare l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico e animali garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza;

c) è fatto obbligo di disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali;

d) è fatto obbligo di assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

e) è vietato l'utilizzo di animali prelevati in natura;

f) è vietato l'uso del fuoco negli spettacoli con animali;

g) è vietato mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;

h) gli animali non possono essere esibiti fuori dalla struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

i) l'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e del presente regolamento.

Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 129 a Euro 775, la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

Le violazioni di cui al comma 3 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

TITOLO VIII - ALLEVAMENTO, COMMERCIO, ADDESTRAMENTO E PENSIONE DI ANIMALI A FINI DI LUCRO.

Art. 41- Allevamento, pensione e commercio.

1. Chiunque intenda attivare un impianto per il commercio degli animali da affezione e ornamentali, ivi compresi gli animali esotici, deve aver presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), presso gli uffici comunali competenti, corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni. L'attività sarà consentita esclusivamente per le specie animali per le quali sarà garantita l'effettiva presenza di strutture di ricovero conformi

a quanto prescritto dalla norma regionale.

2. Si intende attività di allevamento di cani e di gatti la detenzione, a fini commerciali, di un numero pari o superiore a tre fattrici o 10 cuccioli all'anno, così come stabilito dalla L.R. 5/2005.

3. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività (come previsto dall'art. 2 lett. b dell'ordinanza "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani").

4. Le attività commerciali sono obbligate a rispettare le disposizioni generali di cui alla L.R.5/2005 e alla sua delibera di attuazione DGR 394/2006 .

5. Il venditore di animali deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto. Tale documento informativo per gli animali esotici deve essere esposto o facilmente consultabile a chi accede al punto vendita e deve contenere le informazioni di cui all'ALLEGATO E.

6. E' vietata a qualsiasi titolo l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi, compresa la sistemazione delle gabbie lungo i marciapiedi ed in particolare modo sotto il sole.

7. E' vietata l'esposizione di animali vivi da parte degli esercizi commerciali, al fine di promuovere o pubblicizzare, a qualsiasi titolo, i propri prodotti.

8. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico.

9. E' vietata la vendita e l'esposizione di animali colorati artificialmente.

10. Gli allevatori e i detentori a scopo di commercio di animali sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta al destinatario della cessione o vendita riportante la descrizione dell'animale e, ove previsto, i suoi dati identificativi. Per quanto riguarda i cani, come da art. 7 comma 4 L.R. 27/2000, è necessario segnalare, entro sette giorni, le cessioni o le vendite ai comuni di residenza degli acquirenti o destinatari. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

11. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali da compagnia a minori di anni 16 senza il consenso espresso dal genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale (art. 6 L.R. 5/2005).

12. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

13. In tutto il territorio comunale è vietata l'attività di allevamento e vendita delle specie inserite nell'allegato A del D.M. 19 aprile 1996 e successive modifiche.

14. Nelle aree residenziali del territorio comunale è consentito l'allevamento per uso privato di animali di bassa corte quali volatili e conigli, purchè regolarmente iscritti al registro delle Aziende USL competenti, a condizione che siano rispettate tutte le norme igienico ambientali e che l'allevamento non cagioni disturbo alle residenze vicine.

Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Le violazioni di cui ai commi 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Le violazioni di cui al comma 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00. Inoltre, agli esercizi nei quali saranno trovate esposte specie per le quali manchi il documento informativo citato, verrà revocata, se non ottemperato nei tempi richiesti, l'autorizzazione per dette specie.

Le violazioni di cui al comma 9, 11, 12, 13 e 14 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00

Art. 42- Requisiti generali della struttura

1. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente di acqua e di cibo freschi.

2. Con atto predisposto dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Ufficio Ambiente, a seguito di parere del Servizio Veterinario AUSL, potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

3. Tali requisiti si applicano anche alla toelettatura, quando compatibili con l'attività svolta.

4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 43- Centri Addestramento ed Educazione cani

1. Chi intende attivare un centro addestramento cani deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), presso gli uffici comunali competenti, corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni.

Alla SCIA dovrà essere allegato il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale ci si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento. Il presente articolo non è applicabile all'attivazione di specifiche zone e campi di addestramento per i cani da caccia, per i quali si rimanda alle competenze Provinciali ed alla specifica normativa in materia.

2. E' sempre fatto divieto di utilizzo di dispositivi elettronici o elettromeccanici ad emissione di ultrasuoni che provocano spavento e stress negli animali.

3. È vietato addestrare e/o fare gareggiare, anche a fini agonistici, animali ricorrendo a violenze (es. collari elettrici, con le punte, mezzi contundenti, ecc.), percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie e/o provocano turbamenti fisici o psichici.

4. I centri di addestramento già esistenti dovranno adeguarsi al presente regolamento entro 60 gg dall'entrata in vigore dello stesso.

Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 44 -Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

2. Quanti vogliano avviare o gestire attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione al Settore Pinnificazione e Gestione Territoriale – Ufficio Ambiente, che vigilerà sull'applicazione delle presenti disposizioni.

3. A condurre le attività dovranno essere persone in possesso di idonea qualifica (attestata da certificati di superamento di corsi di formazione specifici).

4. La cura e la salute degli umani dovrà avvenire nel rispetto della salute e dell'integrità degli animali.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono possedere un certificato che ne attesti lo stato sanitario. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. A fine carriera, agli animali dovrà venire assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

Le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Le violazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 45 - Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali

1. L'amministrazione promuove programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico. I programmi possono essere realizzati anche avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, delle associazioni animaliste e zoofile locali e delle strutture di ricovero pubbliche o private e si rivolgono in particolare ai seguenti aspetti:

a) le eventuali conseguenze negative per la salute e il benessere degli animali selvatici, derivanti dall'acquisto o inserimento come animali da compagnia;

b) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;

c) la necessità di scoraggiare la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.

2.L'Amministrazione definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Art. 46 - Animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

1.Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs 27.1.1992, n. 116 e Circolare 14.5.2001, n.6).

2.Il Comune si adopera affinché vengano incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi all'utilizzo di animali per fini scientifici e di ricerca.

3.Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Sanzioni.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai singoli articoli.

2.Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3.Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve venire nei termini indicati dal verbale di accertamento a far tempo dalla contestazione o dalla notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4.Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.

5.Il Dirigente incaricato dal Comune può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli art. 17 e 18 della L.689/81.

Art. 48 - Vigilanza.

1.Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali compreso il presente regolamento e quindi provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, i Servizi Veterinari dell'AUSL, le G.E.V. e le G.E.L., nonché le guardie particolari giurate riconosciute ai sensi dell'art. 6, comma 2, Legge 189/04.

2. Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza e controllo il Comune può avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni zoofile ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro, formato tramite i corsi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 27/2000.

Art. 49 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili contenute in altri precedenti regolamenti e/o ordinanze generali.

Art. 50- Entrata in vigore e modificazioni

Il presente Regolamento Comunale entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 51 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei

rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in un anno dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Art. 52– Modifiche Allegati

Modifiche ed integrazioni degli Allegati potranno essere disposte con delibera di Giunta Comunale.

ALLEGATO A: CONTENUTO MINIMO DOCUMENTO DI ADOZIONE

Logo Canile/Associazione

Denominazione/Ragione Sociale, indirizzo e recapiti telefonici Canile

Dati anagrafici futuro proprietario (precisamente: Cognome e Nome, luogo e data di nascita, residenza, recapiti telefonici, codice fiscale ed estremi documento di identità in corso di validità)

dati identificativi cane (precisamente: nome, n. microchip, razza, taglia, sesso, data di nascita o età, colore, caratteristiche pelo

dichiarazione firmata da parte del futuro proprietario relativa all'impegno di mantenere il cane in buone condizioni di benessere e di comunicare all'Anagrafe Canina qualsiasi variazione sullo stato anagrafico del cane (cambio di residenza, variazione di recapito telefonico, cessione, smarrimento o decesso)

ALLEGATO B: DOMANDA AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

Per Mostre, fiere, esposizioni

1) Domanda al Sindaco e relazione tecnica contenete:

nominativo e telefono del responsabile dell'Organizzazione della manifestazione,

nominativo e telefono del medico di fiducia dell'organizzazione (per gli interventi di assistenza zootrica)

scopo della manifestazione

provenienza degli animali (locale, regionale, nazionale e internazionale)

il luogo preciso dove si effettua la manifestazione (luogo aperto o chiuso)

planimetria del luogo (anche fatta a mano) con indicati: box di isolamento, servizi igienici, locali utilizzati, box, poste, recinti

le caratteristiche dei locali e delle attrezzature (devono essere costruiti con materiale a superficie liscia, impermeabile, lavabile, disinfettabile)

elenco delle specie animali presenti ed il numero per ogni specie dislocazione degli animali all'interno dell'area di struttura

data di inizio e fine della manifestazione orari di apertura al pubblico

modalità di smaltimento delle lettiera, del letame e delle deiezioni (eventuale accordo con l'Azienda che gestisce la raccolta rifiuti)

L'elenco dei documenti e degli elementi che debbono integrare la domanda possono essere omessi in parte, previo accordo col Servizio veterinario, qualora la tipologia della manifestazione consenta una semplificazione della procedura.

ALLEGATO C: ANIMALI PER CUI E' CONSENTITO L'ATTENDAMENTO E RELATIVI REQUISITI STRUTTURALI

Cammello, Dromedario: ricoveri di 12 mq per un singolo esemplare, 6 mq per ogni esemplare in più, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Spazio esterno di 200 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 20 mq per capo in più.

Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali.

Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno.

Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Vigogna, guanaco, alpaca, lama: ricoveri di 8 mq per un singolo esemplare, 4 mq per ogni esemplare in più, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 15 mq per capo in più.

Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali.

Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno.

Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Zebre: ricoveri 8 mq per animale, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali con almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente.

Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 20 mq per capo in più. Gli animali devono avere libero accesso per almeno 8 ore al giorno.

Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Bisonti, Bufali e altri bovidi selvatici: ricoveri di 25 mq per ogni individuo. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per ogni capo in più con possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie. Gli animali non devono essere legati a pali.

Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a tre capi, ampliati di 50 mq. per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o riparo di dimensioni adeguate (6 mq per un capo e 12 mq per due capi in su) a consentire la sosta di tutti gli esemplari.

ALLEGATO D: ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ATTENDAMENTO

1. generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito al quale inviare comunicazioni) e numero di codice fiscale
2. copia della licenza rilasciata dal Dirigente Responsabile del Settore Politiche Economiche del comune di residenza, se il richiedente non risiede nel Comune di Fiorano M.se
3. copia dell'attestazione di iscrizione al registro ditte della C.C.I.A.A.
4. copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d'insediamento
5. documentazione tecnica richiesta, onde ottenere il parere preventivo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, al quale è subordinato il rilascio della licenza ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S.
6. tipo di struttura che s'intende installare, esatte dimensioni della medesima (comprehensive del numero e misure dei carri abitazione e dei mezzi di carico al seguito), diametro del tendone ove avviene lo spettacolo e schizzo planimetrico della abituale sistemazione del circo
7. indicazione del soggetto delegato (una sola persona) a mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale per il disbrigo di ogni incombenza necessaria per il rilascio della concessione. In caso di sostituzione del delegato la delega dovrà essere tempestivamente comunicata ai competenti uffici comunali
8. data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune di Fiorano M.se;
9. planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato;
10. elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
11. piano di emergenza in caso di fuga;
12. dichiarazione del legale rappresentante che il circo non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;
13. dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria;
14. dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura.
15. copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 L.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

ALLEGATO E: CONTENUTO MINIMO DOCUMENTO INFORMATIVO

Per ogni specie di animale esotico posta in vendita indicare in modo chiaro e ben visibile:

- 1)nome comune
- 2)nome scientifico
- 3)durata media di vita
- 4)dimensioni massime raggiunte dagli esemplari adulti
- 5)dimensioni minime consigliate per le strutture di ricovero
- 6)arredi indispensabili per le strutture di ricovero
- 7)temperature minima e massima da mantenere nelle strutture di ricovero
- 8)alimentazione
- 9)divieto di immissione nell'ambiente